



REGIONE VENETO



PROVINCIA DI
TREVISO



COMUNE DI
CORDIGNANO

**ALLEGATO - RELAZIONE TECNICA ex
PIANO TUTELA DELLE ACQUE REGIONE VENETO**

art. 121 del D.Lgs. 152/06

D.C.R.V. n.107 del 05.11.2009 e s.m.i.

TOMÈ SOCIETÀ AGRICOLA s.s.

Sede legale a Godega di Sant'Urbano TV - Via Stort, n.19

Sede operativa a Cordignano TV - Via Campardi, n.4

C.F e P.IVA: 05307770262

**Progetto di riqualificazione fabbricato agricolo
ad uso allevamento galline ovaiole a terra e realizzazione nuovo
magazzino-deposito uova**

Consulente agronomico-ambientale

AA STUDIO TECNICO LANFRANCO DONANTONI

MOGLIANO VENETO TV

DOTTORE AGRONOMO, ABILITATO COORDINATORE PER LA SICUREZZA E RSPP MACROSETTORI 1:9

Docente di ESTIMO RURALE E AMBIENTALE I.I.S. "8 Marzo - Lorenz" Mirano VE

e PROBLEMATICHE AMBIENTALI E LIFE CYCLE ASSESSMENT I.T.S. "RED Marconi" Padova PD

31021 Mogliano Veneto TV, v. Rossini 10 tel 335 261500 - 041 2687255

email-ldonant@alice.it pec-l.donantoni@epap.conafpec.it

c.f. p.i. 0248 051 0268

Collaboratore: dott. Arch. Camilla Donantoni

Progettista:

Studio Tecnico Pascon Geom. Fausto

36026 San Vendemiano TV, Via Piazza San Pietro n.45,

cell. 3477190254

e-mail pasconfausto@libero.it

Aprile 2023

1. INQUADRAMENTO DEL COMPLESSO E DEL SITO

Si propone la seguente scheda aziendale:

Ragione sociale	TOMÈ SOCIETA' AGRICOLA S.S.
Sede Legale	GODEGA DI SANT'URBANO, VIA STORT N°19 CAP 31010 TV
Sede Operativa	CORDIGNANO, VIA CAMPARDI N° 4 CAP 31016 TV
Legale rappresentante	TOMÈ RICCARDO
Gestore del complesso	TOMÈ RICCARDO
Partita IVA	05307770262
Telefono	345 8935125
E-mail	riccardo.tome@gmail.com tomess@pec.agritel.it
Tipo di impianto	ALLEVAMENTO AVICOLO DI GALLINE OVAIOLE
Codice e attività IPPC	6.6.a
Allevamento Avicolo	> 40.000 capi



La relazione viene presentata in merito al progetto della società Tomè di intensificare l'attività produttiva. I nuovi interventi prevedono:

- ⇒ **la conversione di un capannone -n°3- utilizzato per lo stoccaggio delle deiezioni in allevamento di ovaiole**
- ⇒ **la costruzione ex-novo di una struttura agricola produttiva -n°5- per la gestione dei prodotti aziendali**
- ⇒ **la costruzione ex-novo di manufatti accessori**

La Regione Veneto, in ossequio alle disposizioni dell'art. 121 del D.Lgs. 152/06, con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n.107 del 05.11.2009, ha approvato il Piano di Tutela delle Acque (PTA).

(Bollettino Ufficiale Regione Veneto n. 43 del 5 giugno 2012 la deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2012, n. 842 contenente "Piano di Tutela delle Acque, D.C.R. n. 107 del 5/11/2009, modifica e approvazione del testo integrato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque")

Il presente Studio viene presentato al fine di ottemperare volontariamente al recepimento delle Normativa e Norme Tecniche definita dal Piano della Tutela delle Acque.

L'area su cui insiste il centro aziendale è censita al C.T. del comune di Cordignano al foglio 18 particella 63, si trova nel Comune di Cordignano TV in Via Campardi n.4, ed è di proprietà di Tomè Renato, il quale gestisce l'azienda con i figli Tomè Riccardo e Tomè Michele.

La società agricola in relazione al progetto in fase di autorizzazione prevede il cambio di utilizzo dell'edificio numero 3 deposito della pollina, attualmente inutilizzato; la proprietà intende convertirlo in allevamento di galline ovaiole a terra in voliera, mentre gli edifici 1 e 2 già utilizzati come allevamento di galline ovaiole in gabbia rimarranno invariati.

L'edificio 3 oggetto di ristrutturazione interna prevede l'eliminazione delle strutture interne utilizzate per lo stoccaggio della pollina e il rifacimento della pavimentazione in funzione del nuovo utilizzo ad allevamento di galline ovaiole a terra in voliera; sulla copertura sarà implementato l'impianto fotovoltaico con l'aggiunta sulla falda nord est di pannelli fotovoltaici per una potenza pari a 88 kW.


Sul lato nord ovest del sito, è prevista anche la costruzione di un nuovo edificio dedicato allo stoccaggio temporaneo delle uova in attesa di spedizione; sarà ricavata anche una zona ufficio, servizio e spogliatoio; sul fronte anteriore sarà ricavata anche una piattaforma per agevolare il carico delle uova.

Il progetto rientra tra i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale in quanto ricadente al punto ac) dell'allegato III alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:


"ac) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 60.000 posti per galline"

L'attività produttiva e inoltre soggetta alla normativa IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) in quanto ricadente nel punto 6.6 a) dell'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006.

"Impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame"



ESTRATTO TAVOLA DI FATTO



ESTRATTO TAVOLA DI PROGETTO

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'area del complesso produttivo da un punto di vista urbanistico rientra nella Z.T.O. E.2, di primaria importanza agricola.

Nel complesso, il lotto occupa una superficie complessiva di 21.649 mq.

L'impianto ricade in classe III del Piano di zonizzazione acustica. Il sito dell'allevamento è inserito in un contesto agricolo caratterizzato da seminativi e vigneti, a circa 150 metri dal più vicino borgo di case. A distanza di ca. 750 metri a sud-ovest si trova la zona industriale Campardo in comune di Godega S.U.

L'area dell'allevamento non è soggetta a vincoli paesaggistico-ambientali e non ricade in zone di interesse comunitario classificate SIC e/o ZPS.

3. INQUADRAMENTO URBANISTICO

A livello sovracomunale sono stati considerati i seguenti strumenti di pianificazione:

- Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Treviso (P.T.C.P.)
- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.)
- Piano Regionale di Tutela delle Acque
- Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera
- Piano Regionale per l'inquinamento luminoso
- Aree Natura 2000

In particolare, Dall'analisi della carta dei Vincoli del P.A.T. del Comune di Cordignano TV, emerge quanto di seguito esposto sull'area oggetto della istanza di S.I.A.:

- è ricompresa integralmente nella *fascia di rispetto da cave e discariche*
- confina ad est con *area a rischi idraulico e idrogeologico a rischio medio P2*
- dista 30 m verso nord dalla *fascia di rispetto per il passaggio di un gasdotto*
- dista 120 m verso est dalla *fascia di rispetto della viabilità ordinaria*

Dall'analisi della carta della Trasformabilità del P.A.T. del Comune di Cordignano TV, emerge quanto di seguito esposto sull'area oggetto della istanza di S.I.A.:

- è ricompresa integralmente nell'*ambito territoriale omogeneo n° 1.2 integrità fondiaria*
- dista 60 m verso nord da *corridoio ecologico principale*

Dall'analisi della carta delle reti ecologiche allegata al PTCP della provincia di Treviso, l'area oggetto dell'istanza di A.I.A.:

- è ricompresa integralmente nell'*Area di connessione naturalistica - fasce tampone*
- è ricompresa integralmente nell'*Ambito del Sito a rischio archeologico*
- dista circa 2,7 km verso nord-ovest dalla *"linea superiore di risorgiva"*

Dall'analisi della cartografia di Rete Natura 2000 l'area oggetto dell'istanza di S.I.A.:

- dista circa 1,45 km dal *Sito IT3240032 "Fiume Meschio"*

4. ANALISI DELLA NORMATIVA VIGENTE (N.T.A. del P.T.A.)

Dall'estratto della normativa vigente si evince l'articolazione delle acque meteoriche:

*"art. 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio
1. Per le superfici scoperte di qualsiasi estensione, facenti parte delle tipologie di insediamenti elencate in Allegato F, ove vi sia la presenza di:*

- *depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall'azione degli agenti atmosferici*
 - *lavorazioni*
 - *ogni altra attività o circostanza, che comportino il dilavamento non occasionale e fortuito di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l'ambiente come indicate nel presente comma, che non si esaurisce con le acque di prima pioggia, le acque meteoriche di dilavamento, prima del loro scarico, devono essere trattate con idonei sistemi di depurazione e sono soggette al rilascio dell'autorizzazione allo scarico prevista dall'articolo 113, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006 ed al rispetto dei limiti di emissione, nei corpi idrici superficiali o sul suolo o in fognatura, a seconda dei casi, di cui alle tabelle 3 o 4, a seconda dei casi, dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006, o dei limiti adottati dal gestore della rete fognaria, tenendo conto di quanto stabilito alla tabella 5 del medesimo allegato 5."*
- 2 *omissis.*
3. *Nei seguenti casi:*
- *piazzali, di estensione superiore o uguale a 2000 mq, a servizio di autofficine, carrozzerie, autolavaggi e impianti di depurazione di acque reflue*
 - *superfici destinate esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti, delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1, aventi una superficie complessiva superiore o uguale a 5000 mq*
 - *altre superfici scoperte scolanti, diverse da quelle indicate alla lettera b), delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1, in cui il dilavamento di sostanze pericolose di cui al comma 1 può ritenersi esaurito con le acque di prima pioggia*
- d) *omissis"*

5. CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE E CRITERI DI ESCLUSIONE

Ai fini di stabilire se nell'area in parola vi è dilavamento non occasionale e fortuito di sostanze pericolose e/o pregiudizievoli per l'ambiente, il Gestore ha provveduto ad una caratterizzazione delle acque meteoriche con le seguenti indicazioni.

Dall'estratto dalle Linee Guida ARPA LG28/DT - Criteri di applicazione DGR 286/05 e 1860/06 si definiscono:

Acque di prima pioggia

Sono identificate nei primi 5 mm di acqua meteorica di dilavamento, uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di drenaggio. Per il calcolo delle relative portate si assume che tale valore venga raggiunto dopo un periodo di tempo di 15 minuti di pioggia.

Acque di seconda pioggia

Sono identificate come le acque meteoriche di dilavamento, derivanti dalla superficie scolante servita dal sistema di drenaggio e avviata allo scarico nel corpo recettore in tempi successivi a quelli definiti per il calcolo delle acque di prima pioggia (dopo i primi 15 minuti).

Acque reflue di dilavamento

Il dilavamento delle superfici scoperte, in relazione alle attività che in esse si svolgono o agli usi previsti, non si esaurisce con le acque di prima pioggia bensì si protrae nell'arco di tempo in cui permangono gli eventi piovosi.

In linea generale tali condizioni si realizzano quando non sono state adottate le misure atte ad evitare/contenere, durante il periodo di pioggia, il dilavamento delle zone nelle quali si svolgono fasi di lavorazione o attività di deposito/stoccaggio di materie prime/scarti o rifiuti.

6. CRITERI DI ESCLUSIONE

La superficie fondiaria dell'azienda agricola in esame consta in 21.649 mq:

- 5.847 mq destinati ad aeree coperte (capannoni, tettoie, abitazione del custode)
- 11.442 mq destinati ad area verde, o area non produttiva tra i capannoni o in adiacenza alla recinzione
- 1.310 mq sono destinati ad aree di manovra, aree di transito di mezzi, a parcheggi per dipendenti e rampa (ripartizione: cemento 1.270 mq; rampa 40 mq)
- 3.050 mq sono destinati ad aree in ghiaia, escluse dalla movimentazione di mezzi

La condizione dimensionale del complesso è descritta nella tabella seguente:

N	RIFERIMENTI CATASTALI				SEDIME mq	NOTE
	COMUNE	FG	Part	SUB		
1	CORDIGNANO	18	63	12	1.736	CAPANNONE 1 Struttura per la stabulazione delle ovaiole
2	CORDIGNANO	18	63	11	1.771	CAPANNONE 2 Struttura per la stabulazione delle ovaiole
3	CORDIGNANO	18	63	11	1.771+93	CAPANNONE 3 Struttura esistente per la futura stabulazione delle ovaiole
4	CORDIGNANO	18	63	11	356	CAPANNONE 4 Futuro locale gestione uova e servizi
5	CORDIGNANO	18	63	3	120	ABITAZIONE Unità abitativa elevata su due piani per l'alloggio dei titolari o dipendenti con garage di pertinenza

Non vi sono acque derivanti dal processo produttivo in quanto i processi sono definiti "a secco" ovvero i capannoni e le strutture avicole -a fine ciclo- non vengono lavate ma disinfettate a secco.

Inoltre:

- La gestione della pollina non presenta eventi di dilavamento in quanto viene

smaltita periodicamente, evitando accumuli all'interno dell'allevamento

- I sistemi di trasporto delle uova sono coperti e protetti da eventi atmosferici per motivi igienico-sanitari
- I rifiuti vengono depositati nel magazzino dedicato temporaneo e poi conferiti a ditte specializzate per il trasporto e lo smaltimento
- Per gli animali morti, gli operatori giornalmente visitano il ricovero controllando la vitalità degli animali, raccolgono i capi deceduti e li inseriscono nella cella frigo dedicata, con conferimento a ditte specializzate per il trasporto e lo smaltimento

Da considerare sono le acque meteoriche su piazzali di transito dei mezzi e parcheggi, che seguono il deflusso naturale; la ditta ha predisposto una planimetria (cfr. **Tav. 1_2**) ove vengono evidenziati i flussi delle acque meteoriche e il punto di convogliamento nei recettori.

Per le seguenti tipologie di aree, i contributi meteorici e le acque di lavaggio possono essere considerate acque non soggette ad alcun trattamento (superficie inferiore a 2.000 mq):

- Le aree di manovra per il transito dei mezzi per operazioni di carico e scarico mangime e uova, che sono in cemento; il passaggio dei mezzi viene eseguito con modalità e tipologie di protezione tali da evitare oggettivamente il dilavamento delle acque meteoriche (materiale completamente protetto da imballi, strutture/sistemi di protezione ecc.)
- Le superfici destinate esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli delle maestranze, compresi quelli a servizio dell'attività dell'azienda, che sono in cemento

7. CONCLUSIONI

La TOMÈ SOCIETÀ AGRICOLA S.S. non rientra nella fattispecie definita nell'art. 39 comma 3. La ditta è tenuta a presentare la presente "Relazione di Valutazione del dilavamento" ove dimostra che non è soggetta a dilavamento di rifiuti o sostanze pericolose e/o pregiudizievoli per l'ambiente.

Dalla Verifica della assoggettabilità della TOMÈ SOCIETÀ AGRICOLA S.S. secondo la normativa vigente e dai dati forniti dal cliente, si evidenzia che la suddetta ditta non presenta aree soggette a dilavamento non occasionale e fortuito di sostanze pericolose e/o pregiudizievoli per l'ambiente; pertanto, NON SONO RICONDUCIBILI a quanto indicato all'art. 39 comma 3.

Cordignano TV, 14 Aprile 2023

IL TECNICO INCARICATO
Lanfranco Donantoni

COLLABORATORE

Dr. Arch. Camilla Donantoni



IL COMMITTENTE

TOMÈ SOCIETÀ AGRICOLA s.s.

TOME' SOCIETA' AGRICOLA s.s.
Via Stort, 19 - 31010 BIBANO di GODEGA S.U. (TV)
P.IVA e C.F. 05307770262 - R.E.A. TV - 434793

Luigi Riccardi